



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZ. LAVORO

IMPIEGO PUBBLICO - AZIONE EX ART. 28  
L. 300/1970 - CONTRATTAZIONE  
INTEGRATIVA - R.S.U. INCOMPLETA -  
CONCLUSIONE CONTRATTO -  
ANTISINDACALITA' - FONDAMENTO

Composta da

CATERINA MAROTTA	- Presidente -	
ANDREA ZULIANI	- Consigliere -	R.G.N. 11871/2018
IRENE TRICOMI	- Consigliere -	Cron.
ROBERTO BELLE'	- Consigliere rel. -	CC - 20/2/2024
MARIA LAVINIA BUCONI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11871/2018 R.G. proposto da  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato  
presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi 12

- *ricorrente* -

contro

FLC CGIL - [redacted] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted]

[redacted] presso il cui studio in Roma, [redacted]

[redacted] è elettivamente domiciliata

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2100/2017 della Corte d'Appello di Bari, depositata  
il 12.10.2017, N.R.G. 1808/2015;



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024 dal  
Consigliere dott. Roberto Bellé;

### **RILEVATO CHE**

1.

la Corte d'Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, sia in sede sommaria, sia in sede di opposizione, aveva accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970 dall'Organizzazione Sindacale FLC – CGIL, in relazione alla stipula, in data 28.6.2010, dell'accordo integrativo di istituto presso il Conservatorio di musica [REDACTED]

la Corte territoriale dava atto che l'art. 1, co. 3, dell'Accordo Quadro per le elezioni delle RSU, come interpretato autenticamente in sede sindacale nel 2001, prevedeva che, in caso di decadenza per qualsiasi ragione della RSU, nelle more della loro rielezione, le relazioni sindacali potevano proseguire anche in relazione alla stipula dei nuovi contratti integrativi;

la Corte territoriale evidenziava però come, nel caso di specie, l'incontro per la trattativa sul nuovo contratto integrativo, poi chiusosi lo stesso giorno con la stipula di esso attraverso la firma, dal lato dei lavoratori, dell'unico membro residuo - sui tre componenti - della RSU, costituisse comportamento indebito che alterava la normalità delle relazioni sindacali, non motivato neanche da profili di necessità od urgenza, stante la persistente vigenza, per intervenuto tacito rinnovo, del precedente contratto integrativo;

2.

il MIUR ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso di FLC – CGIL, che ha anche depositato memoria.

### **CONSIDERATO CHE**



1.

il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 1, co. 3, del CCNQ del 7.8.1998 e del relativo accordo di interpretazione autentica 13.2.2001 e con esso si fa rilevare come la disciplina collettiva preveda espressamente il caso della decadenza della r.s.u. e stabilisca che le relazioni sindacali e la contrattazione integrativa, nelle more della rielezione, possano proseguire con i membri non decaduti;

il secondo motivo denuncia invece la contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) evidenziando come la Corte territoriale abbia nel medesimo contesto richiamato la disciplina collettiva che avrebbe consentito la prosecuzione delle trattative e ritenuto l'antisindacalità della condotta;

i due motivi vanno esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione logica, e sono infondati;

2.

non vi è dubbio che le norme collettive ed in particolare il comma 2 dell'Accordo di interpretazione autentica del 13.2.2001 prevedano che, quando la r.s.u. decade, *«le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie del contratto collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverrà da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle OO.SS. di categoria sopraccitate»*;

è parimenti indubbio che, in punto di fatto, ciò sia quanto è accaduto, perché la RSU, già ridotta da tre a due membri, il giorno in cui le trattative furono convocate si ridusse ad un solo membro, per dimissioni del componente CGIL;

la norma collettiva di cui sopra si salda poi con i poteri sostitutivi unilaterali datoriali, di cui all'art. 40, co. 3-ter, del d. lgs. n. 165 del 2001,



nel senso che questi ultimi possono essere utilizzati se non si riesca a trovare un accordo neanche con i componenti residui della RSU o se, dopo i tempi fissati per la rielezione, quest'ultima non abbia luogo;

3.

il principio a cui va data continuità è però quello per cui, in materia di azioni ai sensi dell'art. 28 L. n. 300 del 1970, quanto rileva, anche a fronte di condotte in astratto lecite, è l'obiettiva idoneità di esse a produrre l'effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale (Cass., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295 e poi Cass. 17 ottobre 1998, n. 10324 e Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684), essendosi anche ritenuto che sia da valutare come antisindacale una condotta del datore di lavoro che, lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso del diritto (Cass. 7 luglio 1987, n. 5922);

4.

la Corte d'Appello ha in sostanza ritenuto che l'aver inteso trattare e, poi, stipulare l'accordo con una RSU incompleta abbia alterato la normalità delle relazioni sindacali, evidenziando come non vi fossero ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace;

5.

in un tale contesto, la stipula del contratto integrativo non doveva essere perseguita dalla P.A., in presenza di un'evidente incompletezza in concreto della rappresentanza di parte sindacale, perché in tal modo si è forzato il negoziato al fine di ottenere copertura collettiva a nuove regole per la cui adozione la Corte di merito ha accertato non esservi ragioni d'urgenza, in quanto il precedente contratto si era rinnovato e non sono stati neanche indicati motivi per cui fosse impellente una nuova disciplina;

la forzatura - può qui aggiungersi - sta altresì nel fatto che addivenire alla conclusione del contratto con una RSU fortemente compromessa (un solo membro residuo sui tre componenti) è condotta che, in assenza di ragioni di urgenza, inevitabilmente crea ingiustificate alterazioni rispetto ad una



normale conduzione della rappresentanza dei lavoratori, creando o giovandosi di possibili divergenze all'interno di essa;

la contrattazione è una delle sedi di massima espressione della libertà sindacale e dunque l'inutile forzatura realizzata esprime una indebita compressione rispetto alla controparte collettiva che giustamente è stata giudizialmente sanzionata, oltre che con l'inibitoria tipica, anche con la declaratoria di inapplicabilità del contratto integrativo così stipulato;

6.

l'assetto giuridico come sopra ricostruito rende infine evidente come la Corte territoriale, nel richiamare la norma collettiva che regola il caso della decadenza della RSU e poi concludere che la condotta tenuta era comunque antisindacale, non ha per nulla reso una motivazione contraddittoria, inserendo invece il ragionamento a pieno titolo nell'assetto giurisprudenziale quale sopra ricostruito;

5.

al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione;

6.

non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 20.2.2024.



Numero registro generale 11871/2018

Numero sezionale 780/2024

Numero di raccolta generale 6876/2024

Data pubblicazione 14/03/2024

**Il Presidente**  
**dott. Caterina Marotta**

